

OGGETTO:

Recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni per l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale. Revoca D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e s.m.i.. Proposta al Consiglio Regionale.

A relazione dell' Assessore VALMAGGIA:

Premesso che:

- in data 20 ottobre 2016 è stata sancita nell'ambito della Conferenza Unificata l'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni con cui è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- obiettivo comune dei soggetti sottoscrittori dell'Intesa è quello di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali su tutto il territorio nazionale, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto-applicative che incidono sull'attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti (indice) valevole su tutto il territorio nazionale;

- l'Intesa ha lo scopo altresì di garantire che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;

- l'Intesa prevede che le Regioni a statuto ordinario recepiscano lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche all'integrazione e alla modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia in conformità alla normativa regionale vigente, nonché all'eventuale specificazione o semplificazione dell'indice nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo oggetto dell'Intesa;

- l'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti *in itinere* (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati);

- ai sensi dell'Intesa il mancato adeguamento da parte dei comuni, nel termine di centottanta giorni sopra indicato, comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi e delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia che trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

- ai sensi dell'Intesa il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano regolatore vigente o adottato alla data di sottoscrizione dell'Intesa.

Rilevato che:

- con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo) la Regione aveva già disciplinato

i criteri generali e gli indirizzi per la formazione da parte dei comuni dei propri regolamenti edilizi, con il preciso intento di uniformare la disciplina edilizia sul territorio piemontese;

- la gran parte dei comuni piemontesi è pertanto già dotata di regolamento edilizio comunale formulato sulla base del regolamento edilizio tipo regionale approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e modificato con le D.C.R. n. 267-31038 dell'8 luglio 2009 e D.C.R. n. 79-27040 del 28 luglio 2015 e che ora occorre procedere al loro adeguamento in conseguenza degli impegni assunti con la più volte citata Intesa.

Ritenuto pertanto necessario che la Giunta proponga al Consiglio Regionale di:

1) procedere, in recepimento dell'Intesa siglata il 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, formulato sulla base del regolamento edilizio tipo nazionale integrato e modificato in conformità alla normativa regionale vigente e nei limiti consentiti dalla normativa statale e dall'Intesa siglata;

2) disporre che la raccolta delle disposizioni regionali in materia edilizia, prevista nella Parte prima, al Capo II – Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia, denominata: "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" del Regolamento edilizio tipo regionale, sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione e aggiornata annualmente;

3) stabilire, ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa, con riferimento alle procedure ed ai tempi da seguire per l'adeguamento comunale e alle specifiche norme transitorie, quanto segue:

- i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo di cui al punto 1) entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale, secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 19/1999;
- il recepimento delle definizioni uniformi da parte del comune non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'Intesa (20 ottobre 2016), con riferimento alle quali continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione degli atti di cui all'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999;
- il mancato adeguamento da parte dei comuni al Regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi contenute nel Regolamento edilizio tipo regionale e comporta, altresì, che le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovino diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

4) revocare le D.C.R. 548-9691 del 29 luglio 1999, D.C.R. n. 267-31038 dell'8 luglio 2009, e D.C.R. n. 79-27040 del 28 luglio 2015 a far data dall'approvazione della D.C.R. di recepimento dell'Intesa, termine a partire dal quale qualunque variante ai regolamenti edilizi comunali dovrà essere conforme al nuovo regolamento edilizio tipo regionale.

Dato atto che il presente provvedimento sarà soggetto alla consultazione del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.

Tutto ciò premesso:

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio Regionale di:

1) procedere, in recepimento dell'Intesa siglata il 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, formulato sulla base del regolamento edilizio tipo nazionale integrato e modificato in conformità alla normativa regionale vigente e nei limiti consentiti dalla normativa statale e dall'Intesa siglata;

2) disporre che la raccolta delle disposizioni regionali in materia edilizia, prevista nella Parte prima, al Capo II – Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia, denominata: "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" del Regolamento edilizio tipo regionale, sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione e aggiornata annualmente;

3) stabilire, ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa, con riferimento alle procedure e ai tempi da seguire per l'adeguamento comunale e alle specifiche norme transitorie, quanto segue:

- i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo di cui al punto 1) entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale, secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 19/1999;

- il recepimento delle definizioni uniformi da parte del comune non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'Intesa (20 ottobre 2016), con riferimento alle quali continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione degli atti di cui all'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999;

- il mancato adeguamento da parte dei comuni al Regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi contenute nel Regolamento edilizio tipo regionale e comporta, altresì, che le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovino diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

4) revocare le D.C.R. 548-9691 del 29 luglio 1999, D.C.R. n. 267-31038 dell'8 luglio 2009, e D.C.R. n. 79-27040 del 28 luglio 2015 a far data dall'approvazione della D.C.R. di recepimento dell'Intesa, termine a partire dal quale qualunque variante ai regolamenti edilizi comunali dovrà essere conforme al nuovo regolamento edilizio tipo regionale.

